



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 28/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 142066, con la quale la Sig.ra Gulino Gaetana, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 27/09/2018 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 132456 del 27/11/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Tecnico, tra gli altri, che la Sig.ra Gulino Gaetana ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 27/09/2018;
- VISTA la nota prot. n. 2930 dell'8/01/2018, del Dipartimento Regionale Tecnico dalla quale si evince che la summenzionata dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 71851 del 26/06/2018 con la quale si comunica alla dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'01/10/2018;
- VISTO il DA n. 9730 del 18/12/1993, vistato dalla competente Ragioneria centrale il 21/12/1993 al n. 5475, con il quale la predetta dipendente è stata inquadrata con decorrenza giuridica ed economica 21/09/1993 nella qualifica di Dirigente tecnico;
- VISTO il DDS n. 1756 del 02/07/2013 con il quale alla Sig.ra Gulino Gaetana è stato consentito ai fini di quiescenza il riscatto del corso di laurea pari ad anni 5;
- VISTO il DDS n. 2978 del 15/11/2013 con il quale alla Sig.ra Gulino Gaetana sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza mesi 5 quale periodo di congedo di maternità verificatosi al di fuori del rapporto di lavoro;
- VISTO il DDS n. 3046 del 12/11/2015 con il quale alla Sig.ra Gulino Gaetana sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 3, mesi 3 e giorni 15 quale periodo di iscrizione presso la Cassa Nazionale di previdenza Ingegneri ed Architetti;

VISTO il DDS n. 1574 del 16/05/2017 con il quale alla Sig.ra Gulino Gaetana sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza anni 4, mesi 3 e giorni 20 quale periodo di servizio non di ruolo presso l'Amministrazione regionale dall'1/06/1989 al 20/09/1993;

VISTO il DDG n. 302456 del 02/04/2009 con il quale la Sig.ra Gulino Gaetana, ai sensi e per gli effetti della L.R. 10/2000, è stata inquadrata nella 3° fascia dirigenziale con decorrenza 17/05/2000;

VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

ACCERTATO che la Sig.ra Gulino Gaetana alla data del 30/09/2018 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx mesi xx e giorni xx e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 21/09/1993 al 30/09/2018	25	0	9
Periodo riscattato (DDS n. 1756 del 02/07/2013)	5	0	0
Servizio riconosciuto (DDS n. 2978 del 15/11/2013)	0	5	0
Servizio ricongiunto (DDS n. 3046 del 12/11/2015)	3	3	15
Servizio riconosciuto (DDS n. 1574 del 16/05/2017)	4	3	20
Totale anzianità contributiva utile a pensione	38	0	14

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/10/2018, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra GULINO GAETANA, nata a xxxxxxxx il xxxxxx, dirigente 3° fascia e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sicilia.

Palermo, li 10 SET. 2018



IL DIRIGENTE GENERALE
Rosalia Pipia

Rosalia Pipia